

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1497)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori OTTOLENGHI, PAPALIA, SANSONE e JODICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1961

Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvocati e procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge stessa

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che è allo studio una vasta riforma di tutta la legislazione previdenziale attuata con le leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 31 luglio 1956, n. 991.

È tuttavia intuitivo che questa così detta « grande riforma » non potrà essere attuata molto presto, sia perchè il tema esige di essere profondamente studiato e meditato, sia perchè l'iter legislativo sarà necessariamente lungo.

Appare quindi urgente introdurre qualche modifica all'attuale sistema previdenziale, suggerita particolarmente da motivi morali e sociali.

Infatti vi sono oggi avvocati e procuratori ultrasettantenni i quali si trovano in una posizione di particolare sfavore in quanto avevano superato i 50 anni di età al momento in cui entrò in vigore la legge 8 gennaio 1952; e, nonostante che in otto anni di proficua gestione, la Cassa nazionale di previdenza abbia potuto accantonare un ingente patrimonio, gli avvocati ultra settantenni sopra menzionati beneficiano di una pensione che in moltissimi casi è limitata a lire 25 mila mensili e in altri casi supera di poco le lire 30 mila.

Il presente disegno di legge tende pertanto a rendere giustizia a vecchi professionisti i quali non possono certamente vivere con la suddetta pensione e tanto meno potrebbero trascorrere gli ultimi anni della loro esistenza col decoro che sarebbe augurabile e conveniente.

D'altra parte (ed è questo il motivo che induce alla presentazione del presente disegno di legge) la loro età è tale da non consentire una lunga attesa; e se essi dovessero aspettare la riforma totale della legislazione previdenziale della quale sopra si parlava non potrebbero in gran parte dei casi averne alcun beneficio perchè la riforma giungerebbe purtroppo in ritardo.

Sembra quindi opportuno di proporre la modifica dell'articolo 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e dell'articolo 13 della legge, 31 luglio 1956, n. 991, allo scopo di elevare al 50 per cento l'attuale percentuale a favore degli aventi diritto alla indennità di contingenza. In tal modo la pensione vitalizia, a far tempo dal corrente anno 1961 e fino a quando entrerà in vigore la nuova legge, potrà raggiungere globalmente le lire 50 mila mensili.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La proposta sembra quanto mai equa e rispondente a un doveroso riconoscimento verso anziani professionisti; d'altra parte, come si diceva sopra, le entrate annue della Cassa di previdenza consentono largamente la maggiore spesa che l'invocato aumento di pensione comporterà. Infatti, il bilancio di previsione 1960 permette di accantonare annualmente a capitale — al netto di ogni possibile onere — la imponente somma di un miliardo 97 milioni e 100 mila lire in aggiunta ai 9 miliardi di patrimonio del quale già dispone la Cassa; ed è da notare che le risultanze del bilancio consuntivo 1960 hanno superato di qualche centinaio di milioni il bilancio di previsione.

A dimostrazione della giustizia della presente proposta, pur senza entrare nel merito della dibattuta questione se debba tramutarsi la Cassa in un Ente mutualistico di pura distribuzione anzichè continuare nel vigente sistema di quasi totale capitalizzazione, è opportuno osservare, come del resto è stato giustamente lamentato sia da singoli avvocati che da ordini forensi, che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza tra avvocati si regge attualmente sui rigidi principi di capitalizzazione che sono propri degli Istituti privati assicurativi di pura speculazione. È invece evidente che la Cas-

sa di previdenza, per sua stessa natura, e nell'interesse degli iscritti deve aver di mira — specialmente per quello che concerne gli anziani — la maggiore solidarietà mutualistica possibile.

Ne deriva che l'auspicato sblocco dell'articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, portando al 50 per cento l'attuale 25 per cento di erogazione delle entrate per indennità di contingenza, ridurrà bensì alla metà il residuo netto annuale che, come si disse, ammonta a lire 1.097.100.000, ma consentirà pur sempre di incrementare il patrimonio della Cassa di oltre mezzo miliardo annuo.

Va infine rilevato che, a differenza degli enti privati di assicurazione, non esiste per la Cassa alcuna preoccupazione o rischio (diminuzione di clientela, grave incidenza di sinistri eccetera), che per gli enti privati legittimano la prudenziale necessità di una rigorosa capitalizzazione; invero sarà sempre costante il flusso dei contributi personali o oggettivi in rapporto al perenne andamento della amministrazione della giustizia.

Si impone quindi una maggiore libertà di distribuzione a favore degli anziani che, ripetersi, è doverosa per evitare che il ritardo della così detta « grande riforma » frustri la loro legittima attesa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A parziale modifica degli articoli 42, ultimo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, l'indennità di contingenza a partire dall'esercizio in corso, viene elevata al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate di cui agli articoli 19 e 22 della suddetta legge 8 gennaio 1952.

Rimangono invariate le altre disposizioni contenute nell'articolo 42.